

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.L. N. 34 DEL 19.5.2020

(C.D. DECRETO RILANCIO)

Con la presente desideriamo informarLa che, è stato **finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34 del 19.5.2020** meglio noto come (D.L. Rilancio) che contiene una **serie di misure tese a favorire il rilancio dell'economia e offrire un sostegno concreto a lavoratori e famiglie in difficoltà**. Su tutte si segnala **l'introduzione delle seguenti misure:**

- i) **contributo a fondo perduto per imprese e professionisti** (non iscritti a casse private);
- ii) **credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;**
- iii) **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;**
- iv) **proroga del termine di consegna beni che possono fruire del super ammortamento 2019;**
- v) **credito d'imposta potenziato per interventi di riqualificazione energetica**, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; vi) **bonus vacanze;**
- vii) **reddito di emergenza.**

Di seguito un primo commento delle principali misure introdotte, fermo restando che le suddette novità saranno eventualmente meglio approfondite nel contesto di successive informative in corso di programmazione.

Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti (ART. 25)

L'art. 25 del DL "Rilancio" prevede un **contributo a fondo perduto per imprese** (anche agricole) e **professionisti** in presenza di un calo del fatturato/corrispettivi, **che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate**, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti.

Il contributo **in esame non spetta**, in ogni caso:

- ai **soggetti la cui attività risulti cessata** alla data di presentazione dell'istanza;
- agli **enti pubblici;**
- ai **professionisti ordinistici**, ossia **iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103".

Il contributo spetta a condizione che **il contribuente non abbia diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020**, vale a dire:

- **l'indennità** di cui all'art. 27 del decreto **riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020**, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo **iscritti alla Gestione separata INPS;**
- **l'indennità** di cui all'art. 38, **riservata ai lavoratori dello spettacolo.**

Il D.L. rilancio non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell'indennità di cui all'art. 28 del DL 18/2020, ossia **gli artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell'indennità di 600 euro** nel mese di marzo (e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile), i quali **potranno accedere anche al contributo in questione.**

Condizione per accedere al contributo è che **nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato** e dei corrispettivi **inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019.**

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal mese di gennaio 2019 il **contributo spetta comunque, a prescindere dal requisito di cui sopra.**

In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il **contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato** e dei **corrispettivi del mese di aprile 2019** e l'ammontare del fatturato **e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.** Tale percentuale è così determinata:

- **20%** per i **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
- **15%** per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta di cui sopra;
- **10%** per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro** nello periodo d'imposta di cui sopra.

In ogni caso, l'ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:

- a **1.000 euro per le persone fisiche;**
- a **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

Nel caso di soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l'attività è iniziata dopo aprile. In questo caso, **spetterebbe l'agevolazione base**, fermo restando che **se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.**

È bene precisare che il **contributo** in esame **non concorre:**

- alla **formazione della base imponibile** delle imposte sui redditi e;
- non concorre alla **formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.**

Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (ART. 28)

Il D.L. Rilancio ha previsto **un nuovo credito d'imposta per imprese, professionisti ed enti non commerciali, sui canoni di locazione** degli immobili **ad uso non abitativo destinati:**

- allo **svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale**, agricola, di interesse turistico;
- **all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;**

Il credito d'imposta non spetta a tutti i soggetti indistintamente, ma è riservato esclusivamente ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. rilancio (ossia 2019 per i soggetti solari). **Le "strutture alberghiere e agrituristiche" possono, invece, beneficiare dell'agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.**

→ allo **svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali.**

Il credito d'imposta è **commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020** con riferimento a ciascuno dei **mesi di marzo, aprile e maggio** e per le strutture turistico ricettive **con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.**

Il credito d'imposta in esame è **pari:**

- **al 60% dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione** dei suddetti immobili ad uso non abitativo ovvero;
- **al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile** ad uso non abitativo.

Il credito d'imposta in commento:

- è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- **può essere utilizzato in compensazione** (con altre imposte e contributi), successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- **non è cumulabile** con l'analogo credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese.

Ai soggetti esercenti attività economiche il credito d'imposta spetta a condizione che nel mese di riferimento si sia verificata una **riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50%.**

In alternativa all'utilizzo diretto, i **beneficiari del credito possono optare per la cessione**, anche parziale, **del credito d'imposta ad altri soggetti**, compresi **istituti di credito e altri intermediari finanziari.**

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (ART. 120)

Il D.L. "Rilancio" introduce un **nuovo credito d'imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020**, fino a un massimo di 80.000,00 euro, dai:

- **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'allegato 1 del D.L. rilancio (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema)
- **associazioni, fondazioni e agli altri enti privati** compresi gli enti del terzo settore;

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione **agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento** contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per:

- il **rifacimento di spogliatoi e mense**;
- la **realizzazione di spazi medici**;
- **ingressi e spazi comuni**;
- l'acquisto di **arredi di sicurezza**.

L'agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti di carattere innovativo, quali **lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie** necessarie allo **svolgimento dell'attività lavorativa** e per l'acquisto di apparecchiature **per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti**.

Viene espressamente previsto che **la disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".

Credito d'imposta su spese per sanificazione ambienti di lavoro (ART. 125)

E' riconosciuto un credito d'imposta del 60 per cento (fino all'importo massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario) sulle spese – sostenute entro il 31 dicembre 2020 – di:

- sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanter, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi).

Possono usufruirne gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi riconosciuti.

I criteri e le modalità di fruizione del credito d'imposta saranno emanate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Indennità a favore di lavoratori autonomi e imprenditori (ARTT. 84)

Il DL "Rilancio" prevede che **le diverse indennità previste dal DL 18/2020 per marzo**, erogate da INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, **sono estese anche al mese di aprile 2020**.

Sono anche **modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno** - ART. 86 (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS di cui alla Legge 12/03/1984 n. 222).

Indennità per il mese di **aprile**

Per il mese di aprile 2020, **l'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro** in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- ✓ **lavoratori autonomi e collaboratori coordinati** e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS (e non iscritti ad altra contribuzione obbligatoria);
- ✓ lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, **per artigiani, commercianti, coltivatori diretti**, mezzadri e coloni;
- ✓ lavoratori **dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo** e degli stabilimenti termali;
- ✓ lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**;
- ✓ **lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo** e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, **quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.**

Entro il 03.06.2020 possono essere presentate le domande tardive per il mese di marzo.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, **l'indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.**

Indennità per il mese di **maggio**

Per il mese di **maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie** sopra indicate e con importi variabili.

L'indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- **collaboratori coordinati** e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che **abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020** (e non iscritti ad altra contribuzione obbligatoria);
- **lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS** che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, **rispetto al reddito del secondo bimestre 2019** (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- **lavoratori dipendenti** (anche in somministrazione) **del settore del turismo e degli stabilimenti balneari** che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie, a maggio **l'indennità è replicata in 600,00 euro**, con la sola eccezione degli **operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO** ai quali, per tale mese, **non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.**

Indennità a favore di professionisti con casse previdenza private (ART. 78)

Ai professionisti con cassa di previdenza private è riconosciuto anche per i mesi di aprile e maggio un'indennità di 600,00 euro purché alla data di presentazione della domanda non siano:

- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- titolari di pensione.

Indennità a favore di collaboratori sportivi (ART. 98)

È riconosciuta un'indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

Non possono usufruirne i percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Dovrà essere presentata alla società Sport e Salute s.p.a. (che erogherà l'indennità), accompagnata da un'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni di cui sopra. L'attuazione della misura sarà affidata a un apposito decreto ministeriale.

ATTENZIONE – Per coloro che hanno beneficiato dell'indennità relativamente al mese di marzo, il bonus per aprile e maggio, previsto dal presente decreto, sarà erogato senza necessità di ulteriore domanda.

Indennità per i lavoratori domestici (ART. 85)

È istituita una **nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro**, per ciascun mese di aprile e maggio.

L'indennità, erogata dall'INPS previa istanza, spetta **se il soggetto è titolare**, alla data del 23.2.2020, di **uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali**; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

Esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e prima rata dell'acconto IRAP 2020 (ART. 24)

L'art. 24 del DL "Rilancio" prevede, a favore di imprese e lavoratori autonomi, **l'esclusione dal versamento:**

→ **del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019** (2019, per i "solari"), fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta;

→ della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").

L'agevolazione compete **indipendentemente dall'andamento del fatturato** e dei **corrispettivi del 2020** ed è applicabile alle **imprese e a lavoratori autonomi che**, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (vale a dire, nel 2019, per i soggetti "solari"), **hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro**.

Viene espressamente previsto che **la disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Restano **in ogni caso tenuti al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020** secondo le consuete modalità, **in quanto espressamente esclusi dal beneficio**:

- **gli intermediari finanziari**, le **società di partecipazione finanziaria e non finanziaria** ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le **imprese di assicurazione** (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97);
- le **Amministrazioni Pubbliche** (di cui all'art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di maggio (ART. 126)

L'articolo 126 del D.L. rilancio prevede lo slittamento dei **termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020**, ma solamente in presenza delle condizioni **già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020** (Decreto "Cura Italia") e **dall'articolo 18 D.L. 23/2020** (Decreto "liquidità"). In particolare, viene sostanzialmente **unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare**, in un'unica soluzione, i **versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi** in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il **versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020**. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

Versamenti sospesi	Vecchio termine di effettuazione	Nuovo termine di effettuazione
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.).		
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari").	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dall'1.4.2019.	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con-	-	16.9.2020 in unica soluzione o

tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.		massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'im-presa.	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Viene altresì **prorogato al 16 settembre 2020 il termine del versamento**, in autoliquidazione, **delle ritenute** di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto **la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020**.

In origine **il termine di versamento era stato stabilito al 30 giugno 2020** (in unica soluzione o in cinque rate), mentre **la norma in esame lo differisce al 16 settembre** (sempre in unica soluzione o in quattro rate).

Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la **possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate**.

Ritenute non operate	Vecchio termine di versamento	Nuovo termine di versamento
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25- <i>bis</i> del DPR 600/73, non operate: nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato; nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020.	31.7.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73,	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a

<p>non operate: dai sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'; nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.</p>	<p>mensili di pari importo a partire da maggio 2020</p>	<p>partire dal 16.9.2020, anche mediante il sostituto d'imposta</p>
---	---	---

Versamenti derivanti da pace fiscale ex DL 119/2018 (ART. 149)

L'art. 149 del DL 19.5.2020 n. 34 ha previsto che i **versamenti derivanti da definizione degli accertamenti/adesioni/inviti al contraddittorio**, delle liti pendenti, nonché dei verbali di constatazione di cui al DL 119/2018 **che scadono dal 9.3.2020 al 31.5.2020**, possano avvenire **entro il 16.9.2020 senza aggravio di sanzioni e interessi**.

Tali somme **possono essere pagate in 4 rate mensili di pari importo**.

Le rate inerenti agli istituti indicati che scadono in momenti diversi, ad esempio il 31.8.2020, **non vengono invece posticipate**.

Proroga della moratoria delle sanzioni e rinvio lotteria degli scontrini (ARTT. 140 e 141)

Il D.L. "Rilancio" contiene **alcune misure di semplificazione anche in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi**. In particolare, tenendo conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e attivazione dei registratori telematici a causa dell'emergenza epidemiologica, **il decreto**:

- proroga di **sei mesi la moratoria delle sanzioni** prevista dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 per gli esercenti con volume d'affari non superiore a 400.000,00 euro, i quali, pertanto, potranno continuare a trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile per le operazioni effettuate fino al 31.12.2020 (ferma restando la necessità di certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e di annotare i corrispettivi sul relativo registro);
- **rinvia dall'1.7.2020 all'1.1.2021 il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario** (farmacie, parafarmacie, ottici) **dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei corrispettivi giornalieri** esclusivamente al Sistema Tessera sanitaria (art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015);
- **posticipa dall'1.7.2020 all'1.1.2021 l'avvio della lotteria degli scontrini** (art. 1 co. 540 della L. 232/2016).

Proroga termine consegna beni che possono fruire del super ammortamento 2019 (ART. 50)

Il D.L. rilancio proroga **dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine "lungo" per poter effettuare l'investimento al fine di fruire del super-ammortamento 2019**, risolvendo così le

problematiche legate all'emergenza epidemiologica. Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell'art. 1 del DL 34/2019, per fruire dei super-ammortamenti, i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni **avrebbero dovuto effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019**, o comunque **entro il termine "lungo" del 30 giugno 2020** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Conseguentemente, a **fronte della proroga del termine introdotta dal D.L. Rilancio**, qualora entro il **31 dicembre 2019** sia stata effettuata la c.d. "prenotazione" (attraverso l'accettazione dell'ordine e il pagamento dell'acconto minimo del 20%), per poter beneficiare dell'ultima versione dei super-ammortamenti di cui al citato art. 1 del DL 34/2019 (maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di euro) non è più necessario che l'**investimento** sia effettuato entro il 30 giugno 2020, ma lo stesso **dovrà essere effettuato entro fine anno**, essendo stato spostato il termine "lungo" al 31 dicembre 2020.

Proroga rideterminazione costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (ART. 137)

Il DL "rilancio" introduce una **nuova proroga della possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni** (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per avvalersi della nuova rivalutazione, **sarà necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.7.2020**, mentre **entro il successivo 30.9.2020**, occorrerà:

- la **redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima**, da parte di un soggetto abilitato;
- **procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva** sul valore periziato, da parte del contribuente.

Si osserva, infine, che **il D.L. rilancio conferma l'aliquota unica dell'imposta sostitutiva dell'11%**:

- sia per la rideterminazione del costo fiscale delle **partecipazioni non quotate**;
- sia per la rideterminazione del costo fiscale dei **terreni (agricoli o edificabili)**.

Proroga dei programmi di assistenza on line dell'Agenzia delle Entrate (ART. 142)

Il DL "Rilancio", dispone che **i registri IVA, le liquidazioni periodiche e le dichiarazioni annuali IVA "precompilate"** saranno messe a disposizione **a partire dalle operazioni IVA effettuate dall'1.1.2021**.

Il **differimento dei programmi di assistenza on line** dell'Agenzia delle Entrate (registri e liquidazioni avrebbero dovuto essere predisposti già a partire dalle operazioni effettuate dall'1.7.2020), **è dovuto**:

- alla **proroga dell'obbligo di adozione delle nuove specifiche tecniche** per la predisposizione della fattura elettronica mediante SdI (approvate con provv. 99922/2020 e aggiornate con il successivo provv. 166579/2020);
- **alla proroga, sino a fine anno, della possibilità**, per i soggetti il cui volume d'affari non era superiore a 400.000 euro nel 2018, **di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

Un ulteriore rinvio contenuto nel D.L. "Rilancio" riguarda la **procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.**

Si applicheranno, infatti, ai documenti inviati mediante SdI **dal 1° gennaio 2021 le disposizioni previste dall'art. 12-novies del DL 34/2019**, secondo cui, in caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture, **l'Agenzia delle Entrate comunica all'interessato l'importo dovuto, oltre alle sanzioni e agli interessi.**

Interventi di riqualificazione energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (ART. 119)

Il DL "Rilancio" prevede la **detrazione del 110% delle spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021** per:

- specifici **interventi di riqualificazione energetica**;
- interventi di riduzione del rischio sismico;
- **installazione di impianti fotovoltaici**;
- installazione di **colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.**

La detrazione del 110%, inoltre:

- ✓ **deve essere ripartita in 5 rate di pari importo**;
- ✓ si applica **soltanto agli interventi effettuati dai condomini**, nonché, **sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale**, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

L'aliquota del 110% non spetta **se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.**

L'ARGOMENTO SARA' APPROFONDITO IN UNA PROSSIMA CIRCOLARE

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo e in credito d'imposta cedibile (ART. 121)

Viene prevista, inoltre, la **possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura**, previa trasformazione della detrazione in credito d'imposta, dell'importo corrispondente alla detrazione stessa per:

- **tutti gli interventi agevolati** per i quali **viene innalzata la detrazione al 110%**;
- gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;

- tutti gli **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici previsti dall'art. 14 del DL 63/2013;
- **adozione di misure antisismiche** di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013;
- **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'articolo 1, comma 219, Legge 160/2019;
- **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'articolo 16-bis, co. 1, lett. h) del DPR 917/1986;
- **installazione di colonnine per la ricarica** dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16 ter del D.L. 63/2013;

In caso di opzione per la trasformazione delle detrazioni in credito d'imposta, il contribuente potrà utilizzare lo stesso in compensazione (con altri tributi e contributi) sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta **deve essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, con la precisazione però che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno **non potrà essere fruita negli anni successivi e nemmeno essere richiesta a rimborso.**

Bonus vacanze (ART. 176)

Il D.L. "Rilancio" prevede un'agevolazione fruibile da nuclei familiari con **ISEE non superiore a 40.000,00 euro**, a fronte di spese sostenute nel secondo semestre 2020 (1 luglio 2020-31 dicembre 2020), **fino a un massimo di 500,00 euro** (300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone, 150,00 euro per quelli composti da una sola persona), **per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive e dai bed & breakfast.**

Per beneficiare del credito è espressamente stabilito che **il pagamento del servizio debba essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme** o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Le spese devono essere sostenute in unica soluzione in relazione a servizi resi da una singola impresa.

Il credito d'imposta è fruibile:

- per **l'80% natura di "sconto sul corrispettivo"** da parte del fornitore del servizio turistico, che potrebbe poi utilizzarlo, quale credito d'imposta, in compensazione con i propri debiti tributari e contributivi, salvo facoltà di cederlo a terzi, banche comprese;
- per il **restante 20% natura di detrazione IRPEF da scomputare in sede di dichiarazione dei redditi** da parte dell'avente diritto.

Reddito di emergenza (ART. 82)

Tra le novità previste dal DL "Rilancio", si segnala l'introduzione del **reddito di emergenza** (c.d. "REM"), che rappresenta un **sostegno al reddito straordinario per i nuclei familiari** che versano in particolari condizioni di bisogno, a **causa dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.**

Il REM spetta al **ricorrere di una serie di requisiti** che devono **sussistere cumulativamente al momento della presentazione della domanda**, vale a dire:

- il **componente del nucleo familiare richiedente deve essere residente in Italia** (la fruizione del reddito di cittadinanza richiede, invece, oltre alla residenza, anche il possesso della cittadinanza italiana)
- il valore del reddito familiare del mese di aprile deve essere **inferiore ad una soglia pari all'ammontare della quota del REM spettante**, determinata in base al parametro della scala di equivalenza.

Quanto al valore del **patrimonio mobiliare familiare**, con riguardo al 2019 **questo deve essere inferiore a 10.000 euro, aumentato progressivamente di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo** e fino al **tetto massimo di 20.000 euro o 25.000 euro** qualora nel nucleo familiare sia presente un soggetto in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Il nucleo familiare complessivamente considerato, deve poi essere in possesso di un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

L'effettivo possesso di tali requisiti **verrà verificato dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate** e, in caso di esito negativo, il **beneficio verrà immediatamente revocato**, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito.

La misura in esame:

- ✓ è **incompatibile con le indennità introdotte dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020** (conv. L. 27/2020) e **non può essere riconosciuto ai soggetti titolari di pensione diretta**, di un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore a determinate soglie e ai beneficiari di reddito di cittadinanza;
- ✓ **sarà erogato in due quote**, di importo variabile (entro i limiti minimi e massimi di 400,00 e circa 800,00 euro) in **base al numero di componenti del nucleo familiare** richiedente moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- ✓ **potrà essere richiesto entro il mese di giugno 2020.**

I.V.A. su cessione di beni destinati alla gestione dell'emergenza (ART. 124)

Il DL rilancio prevede che le **cessioni di beni necessari per il contenimento** e la gestione **dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** sono:

- **esenti IVA**, con diritto alla detrazione dell'imposta, **sino al 31.12.2020**;
- **assoggettate ad IVA con aliquota del 5%** (Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72), **a decorrere dall'1.1.2021.**

I prodotti che potranno fruire delle agevolazioni appena descritte sono, principalmente:

- ✓ **i ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva**;
- ✓ **termometri**;
- ✓ **detergenti disinfettanti per mani**;
- ✓ **dispenser a muro per disinfettanti**;
- ✓ **mascherine chirurgiche**;
- ✓ **mascherine Ffp2 e Ffp3.**

Oltre a tali beni, sono soggetti a tale disposizioni IVA anche altri **tipologia di prodotti con finalità eminentemente sanitaria**, quali, ad esempio, **monitor multiparametrici** anche da trasporto, **pompe infusionali** per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, **tubi endotracheali**, **caschi per ventilazione** a pressione positiva continua ecc..

Sorveglianza sanitaria (ART. 83)

Il DL Rilancio dispone che, **fino al termine dello stato di emergenza**, tutti i datori di lavoro, compresi quelli normalmente **non soggetti all'obbligo di nominare il medico competente**, siano tenuti ad attuare in azienda la "**sorveglianza sanitaria eccezionale**" nei confronti dei dipendenti che, per ragioni di salute o di età, sono più a rischio contagio.

Per le aziende normalmente **non tenute all'obbligo di nomina del medico competente**, sarà possibile **nominarne uno temporaneamente o chiedendo l'intervento dei medici dell'INAIL**.

Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 (ART. 147)

Per il solo anno 2020, **viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell'ammontare**, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

- ➔ **utilizzati in compensazione nel modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ➔ ovvero **rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale**, con la procedura c.d. "semplificata".

Proroga versamenti "Rottamazione ter" e "Saldo e stralcio" (ART. 154)

Attraverso alcune modifiche all'art. 68 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), si dispone:

- il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;
- che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decada dalle rateazioni accordate in caso di mancato pagamento di 10 rate (e non più 5), anche non consecutive;
- che il versamento di tutte le rate della "rottamazione-ter" e c.d. "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la "tolleranza" di 5 giorni di cui all'art. 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018);
- l'eliminazione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Tax Credit Pubblicità (ART. 186)

Per il solo 2020, è previsto l'innalzamento dal 30 al 50 per cento dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 (successivamente modificato dall'art. 98 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

Bonus una tantum edicole (ART. 189)

È riconosciuto a favore delle edicole un contributo (esentasse) una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per il 2020; per poterne fruire occorre presentare un'istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Bonus Baby Sitting e congedi parentali(ART.72)

Il Bonus Baby Sitting, previsto dall'art. 25 del Decreto Cura Italia) viene aumentato da € 600 a € 1.200 e viene prevista la possibilità di utilizzare il bonus anche per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Inoltre sono stati ampliati a 30 i giorni di congedo parentale per figli inferiori a 12 anni retribuiti al 50%.

Rimborso abbonamenti bus, metro, treni (ART. 215)

Per gli studenti o lavoratori pendolari in possesso di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale (autobus, tram e metro) in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure restrittive imposte dal governo che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio è previsto il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto dell'abbonamento stesso a mezzo voucher o allungamento della sua durata.

Sconto su bollette elettriche (ART. 30)

Per commercianti e artigiani (PMI) è prevista la riduzione degli oneri (quota fissa) delle bollette elettriche per i mesi di maggio, giugno e luglio valida solo per utenze a bassa tensione.

Aiuti a fondo perduto INAIL (ART. 102)

E' previsto per le imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane un contributo INAIL a fondo perduto per finanziare le spese di sanificazione e per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature atte a garantire il distanziamento sociale tra i lavoratori attraverso il rifinanziamento dei fondi per interventi sulla sicurezza.

Questi fondi sono incompatibili con altre agevolazioni anche fiscali previste per questo tipo di spese e non sono cumulabili con i crediti d'imposta ex artt. 120 e 125 del decreto in commento.

Rimborso abbonamenti a palestre, piscine, impianti sportivi (ART. 216)

A seguito della sospensione delle attività sportive, è possibile presentare istanza di rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il gestore dell'impianto sportivo, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.